

perchè fino a che io non avrò realizzato i miei progetti, fino a che la Camera non avrà fatto a me l'onore di suffragarli del suo voto, io dovrò ben rimanere nella condizione attuale; e nella condizione attuale avrei ancora lo svantaggio di avere l'ordinamento del Consiglio con alcuni difetti di più; quindi è evidente che se la legge che noi abbiamo sott'occhio sottrae anche tre, anche due, anche uno di questi difetti, io debbo accontentarmi e debbo accettarla con animo grato.

L'onorevole Merzario ha poi troppo intendimento per comprendere che questa legge non sarà mai un ostacolo ai progetti del ministro nuovo, e lo stesso onorevole Bonghi gliel'ha già detto chiaramente: imperocchè i disegni di legge non si debbono nemmeno mandare al Consiglio superiore, sono tutti del ministro e peseranno sulla responsabilità sua.

Egli però prima di fare un passo, dovrà certamente confortarsi del voto degli uomini più autorevoli e più stimati, per aver da tutte le parti della Camera il suffragio che invoca.

E credo così che l'onorevole Merzario potrà dirsi soddisfatto di queste parole.

**MERZARIO.** Mi dichiaro pienamente soddisfatto, delle parole dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

« Una Giunta di quindici membri, scelti dal ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

« I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

« Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più di una sezione.

« Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. »

**MARTINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

**MARTINI.** Non propongo neppure io modificazioni; vorrei soltanto raccomandare all'onorevole ministro che quando si tratterà di fare il regolamento per la composizione della Giunta e per fissare le indennità ed i compensi di coloro i quali vi apparterranno, si vedesse se non fosse per lo meno opportuno, che dei 15 membri che possono comporre questa Giunta, si stabilisse che una parte fosse scelta (non voglio neanche dir quanti) fra gli eletti dalle Facoltà, e

l'altra parte fosse eletta fra quelli di nomina governativa. Non sto a dilungarmi nell'espone le ragioni di convenienza che suggeriscono questa raccomandazione. L'onorevole ministro farà quello che crede; ma sia certo, che per quanto si capisca che i ministri eviteranno i guai a cui si potrebbe andare incontro, pur tuttavia, visto l'antico adagio, che « i casi sono più delle leggi, » vorrei che questo fosse inserito nel regolamento.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** L'onorevole Martini ha interpretato perfettamente l'animo mio, e io spero che gli basti quest'assicurazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**LUZZATTI.** Ho domandato di parlare per dichiarare che non merito nè l'ammirazione che il ministro mi ha tributato, poichè appartengo a quei membri del Consiglio superiore che in questa Camera hanno taciuto, nè la censura indiretta, quantunque cortese del collega nostro Bonghi, il quale disse che ha creduto di adempiere al suo dovere parlando, appunto perchè membro del Consiglio superiore.

Io ho taciuto per incompetenza. Ho l'abitudine, in questioni che non ho studiato a fondo, di starmene ad udire e ad imparare da coloro che hanno avuto l'agio di investigarle con somma diligenza. Sono sorto a discorrere all'articolo 6, parendomi di poter fare una osservazione che si connette con la mia esperienza in un ramo di studi da me coltivato con maggior cura.

L'articolo 6 dice:

« I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento. »

Nei gradi dell'insegnamento, essendo qui dichiarato che tutti debbano essere rappresentati, si comprendono gli studi tecnici e più particolarmente gli istituti tecnici di secondo grado e gli istituti tecnici superiori? Questa è la domanda che io volgo al ministro. La ragione di questa domanda e della delicatezza sua è evidente. Esiste un Consiglio superiore degli studi professionali il quale era stato costituito quando gli studi professionali erano governati dal Ministero di agricoltura e commercio. Nell'ordinamento, o nel disordinamento di questi servizi, si è portata una parte degli studi tecnici al Ministero dell'istruzione pubblica; però è rimasto il Consiglio superiore degli studi tecnici distinto dall'altro. Ma il Consiglio superiore degli studi tecnici non ha le sue radici nella legge; è stato costituito per decreto reale, poi riformato e sformato ancora, e potrebbe anche essere abolito.

Se gli studi, dei quali ragiono, sono compresi in questo disegno di legge, allora mancherebbe una